Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

I.E.

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 61 del Registro

Del 23-04-2015

OGGETTO: Ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo Mangiavillano Nicolina c/ Comune di Palma di Montechiaro. Costituzione in giudizio.

ANNO 2015

L'anno ***duemilaquindici,*** *il giorno* undici *del mese di Marzo alle ore* 16,00 *nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:*

		Presente	Assente
- **AMATO PASQUALE**	**Sindaco**	X	
- **BALISTRERI DANIELE**	**Assessore**	X	
- **ALOTTO CALOGERO**	**Assessore**	X	
- **DI MICELI GIUSEPPE**	**Assessore**		X
- **VINCI AGATA** Capohauss Traversa	**Assessore**		X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

Con ricorso al TAR Palermo, notificato il 15/12/2012, la sig.ra Mangiavillano Nicolina chiedeva l'annullamento del provvedimento prot. n. 24511 del 17.10.2012, del verbale di inottemperanza prot. n. 25666 del 31.10.2012 e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali emessi dal Comune di Palma di Montechiaro che la ritenevano responsabile di avere delimitato una strada pubblica;

Che il TAR Palermo, Sez. II, con sentenza n.2134/2014 respingeva il ricorso, in quanto infondato, poiché trattasi comunque di opera abusiva e non coperta dalla domanda di sanatoria, a prescindere dalla titolarità dell'area su cui l'opera insiste;

Visto il ricorso, notificato a mezzo raccomandata in data 16/03/2015, proposto dalla Sig.ra Mangiavillano Nicolina contro il Comune di Palma di Montechiaro avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo affinché, in riforma della sentenza TAR n.2134/2014, venga accolto il ricorso proposto in primo grado;

Considerata la necessità di resistere nel predetto giudizio proponendo ogni utile azione a tutela del Comune;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 4 settembre 2014, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 74592;

Propone

Di resistere nel giudizio descritto in premessa al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il Proponente
Dott. Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;
data_____

Il Responsabile del Servizio
Dott. Rosa di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria .
data_____

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. R. Zarbo

La Giunta

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di resistere nel giudizio promosso avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana dalla sig.ra Mangiavillano Nicolina contro il Comune di Palma di Montechiaro affinché, in riforma della sentenza TAR n.2134/2014, venga accolto il ricorso proposto in primo grado;

Di conferire apposito mandato sindacale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp.74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

COPIA

STUDIO LEGALE
Avvocato Anna Americo
Avvocato Carmela Puzzo
Via Goethe 32
90138 - Palermo

ON. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

RICORSO

di Nicolina MANGIAVILLANO (C.F. MNG NLN 36°63 G282X) rappresentata e difesa dagli avv.ti Americo Anna Maria (C.F. MRCNMR66B43A089U), - *posta elettronica certificata* americoannamaria@avvocatiagrigento.it - *fax 091-5084614)* e Carmela Puzzo (C.F. PZZCML79S44G282B - *posta elettronica certificata* *carmelapuzzo@avvocatiagrigento.it* - *fax 091-5084614)* ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Palermo, via Goethe 32, e dagli stessi rappresentata per mandato in calce al presente atto

CONTRO

il COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del Sindaco *pro tempore;*

E NEI CONFRONTI

della sig.ra Pace Filippa

perché

in riforma della sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 2134/2014 del 31

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo
Diritti 3.87 OGGI 16/03/15
Spese 0.00 002940/A09 01
Perc. 16.80 MANGIAVILL AMERICO ANNA
Perc. 0.00 COMUNE DI PALMA DI MONTEC
Totale 20.67

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0008521
del 17/03/2015

luglio 2014, venga accolto il ricorso proposto in primo grado contro:

a) il provvedimento Prot. gen. n. 24511 del 17 ottobre 2012, notificato in data 18 ottobre 2012, con il quale il Comune di Palma di Montechiaro ai sensi dell'art. 27 e 35 del d.P.R. n. 380/2001 ha diffidato e ritenuto responsabile la sig.ra Nicolina Mangiavillano: *1)* della chiusura della strada pubblica per circa mq. 63,00, ritenendola responsabile di avere delimitato detta strada, lato est con una ringhiera in ferro, lato nord-ovest con una ringhiera in alluminio con annesso cancello di ingresso ricadente sulla via Bahamas; *2)* della pavimentazione della strada con mattoni di cemento; *3)* di un casotto avente una superficie di mq. 5,50 circa ed una cubatura di mc. 15,00 circa con struttura portante in forati, tetto di copertura con travi in legno, tavolame e perline a falda, rifinito sia esternamente che internamente con malta cementizia, con antistante veranda con pilastrini e tetto di copertura in legno e tavolame a falda, avente una superficie di mq. 10,00 circa ed una cubatura di mc. 25,00 circa, rifinita con malta cementizia.

b) la relazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale Prot. n. 17489 dell'1 agosto 2012;

c) il verbale d'inottemperanza prot. n. 25666 del 31 ottobre 2012;

d) ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, allo stato non meglio conosciuto.

FATTO

Con il provvedimento Prot. gen. n. 24511 del 17 ottobre 2012, notificato in data 18 ottobre 2012, il Comune di Palma di Montechiaro ai sensi dell'art. 27 e 35 del d.P.R. n. 380/2001 diffidava la sig.ra Nicolina Mangiavillano a procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 e 35 del d.P.R. n. 380 del 2001 alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi di *"opere abusive realizzate su suolo pubblico in assenza di AUTORIZZAZIONE consistite nella realizzazione:*

- *della chiusura della strada pubblica per circa mq. 63,00, delimita detta strada, lato est con una ringhiera in ferro, lato nord-ovest con una ringhiera in alluminio con annesso cancello d'ingresso ricadente sulla via Bahamas;*
- *della pavimentazione della strada con mattoni in cemento;*
- *di un casotto avente una superficie di mq. 5,50 circa ed una cubatura di mc. 15,00 circa con struttura portante in forati, tetto di copertura con travi in legno, tavolame e perline a falda, rifinito sia esternamente che internamente con malta cementizia, con antistante veranda con pilastrini e tetto di copertura in legno e tavolame a falda, avente una superficie di mq. 10,00 circa ed una cubatura di mc. 25,00 circa, rifinita con malta cementizia."*

Con ricorso tempestivamente depositato la sig.ra Mangiavillano Nicolina contestava la legittimità dell'ordinanza di demolizione in quanto inficiata

da vizi di illegittimità sotto i diversi profili della violazione di legge e dell'eccesso di potere.

Il Collegio Amministrativo con ordinanza interlocutoria emessa in data 25.01.2013 intimava al Comune di Palma di Montechiaro non costituito: *"Ritenuto necessario al fine del decidere acquisire, da parte del Comune di Palma di Montechiaro, circostanziati, motivati e documentati chiarimenti in ordine ai fatti di causa con particolare riferimento alla natura pubblica dell'area in questione".*

Tale ordinanza non aveva alcun seguito sicchè giusta ordinanza del 22 marzo 2013 veniva accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dalla ricorrente sulla scorta della motivazione secondo cui: *"Ritenuto che il Comune di Palma di Montechiaro non ha dato riscontro all'ordine istruttorio imposto da questo decidente con ordinanza n.186 del 24/01/2013;*

Ritenuto quindi che allo stato non è dato poter assumere alcuna certezza sulla asserita natura pubblica dell'area su cui insistono le opere per le quali è causa;

Considerato che nelle more è riscontrabile il dedotto profilo del danno grave ed irreparabile per cui sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;"

La causa veniva rinviata al merito.

Con la sentenza che si impugna (n. 2134/2014) il TAR Sicilia Palermo, sez. II, inspiegabilmente ha rigettato il ricorso sostenendo che *"Il collegio ritiene di fare proprie le conclusioni cui è giunta la sezione sul contenzioso instaurato per analoghi provvedimenti adottati dallo stesso comune di Palma di Montechiaro"*.

La sentenza è errata per i seguenti

MOTIVI

I

OMESSA PRONUNCIA SUI MOTIVI DEL RICORSO DI PRIME CURE - CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA RISPETTO ALL'*ITER* PROCESSUALE SEGUITO DAL COLLEGIO.

Le motivazioni della sentenza emessa dal TAR Sicilia Palermo, sez. II, risultano in contrasto rispetto all'Iter processuale portato avanti dallo stesso Collegio volto, così come richiesto dalla ricorrente, ad accertare la natura privata o meno dell'area interessata per conseguentemente dedurne l'illegittimità di un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380 del 2001.

Com'è noto, la citata disposizione recante **"Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici"** prevede che ***"Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli***

del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo."

Norma, quest'ultima, che l'Ufficio Tecnico Comunale potrà applicare solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la demolizione attenga ad abusi edilizi insistenti su suolo pubblico e sempre che si tratta di immobili per i quali il regolamento edilizio del Comune interessato richieda la concessione edilizia.

Sotto quest'ultimo profilo la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: ***"L'art. 35 del T.U. sull'Edilizia consente di irrogare la sanzione demolitoria "solo in presenza di opere abusive che avrebbero richiesto il permesso di costruire – nonché per opere eseguite in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a tale permesso" non già per opere minori, alle quali è applicabile la semplice sanzione pecuniaria"*** (Tar Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sez. I, n. 683/2012).

Alla stregua di quanto precede, dunque, il Comune di Palma di Montechiaro non avrebbe dovuto applicare tale disposizione al caso di specie in quanto:

a) l'area sulla quale insistono le opere oggetto di disquisizione non è una strada pubblica bensì un suolo privato, come dimostrato dalla documentazione agli atti (relazione tecnica più allegati); circostanza, quest'ultima, peraltro, mai smentita dal Comune di Palma di Montechiaro

che, oltre a non essersi costituito nel giudizio di primo grado per controbattere agli assunti della ricorrente, non ha mai risposto alla richiesta formulata sul punto con O.C.I. dal Collegio di prime cure.

b) Le opere realizzate dalla ricorrente oggetto di ordinanza di demolizione in forza del regolamento edilizio del Comune di Palma di Montechiaro sono soggette ad Autorizzazione non a Concessione Edilizia. Dal che deriva secondo quanto previsto dal DPR 380/2001 l'inapplicabilità della sanzione edilizia demolitoria e l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Orbene, su tali argomentazioni sebbene contenute e chiaramente formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice relatore nella stesura dell'impugnata sentenza ha omesso ogni e qualsivoglia considerazione.

Ed invero, il Collegio di prime cure nel rigettare il ricorso, lungi dal disquisire sulla violazione di legge e l'eccesso di potere che inficia il provvedimento impugnato, si è limitato come si legge in sentenza *"a far proprie le conclusioni cui è giunta la sezione sul contenzioso instaurato per analoghi provvedimenti adottati dallo stesso Comune di Palma di Montechiaro su particelle finitime a quella per cui è causa".*

A tal fine ha richiamato, tra le altre, *"le sentenze n. 927/2013 e n. 1928/2013 inerenti altri immobili siti nel medesimo comune di Palma di Montechiaro avverso provvedimenti sostanzialmente analoghi contro i quali sono state contestate le medesime censure qui al vaglio."*

Anche sotto tale profilo la sentenza è meritevole di censura atteso che – a differenza di quanto sostenuto dal Collegio amministrativo - il caso in esame non è affatto analogo ai precedenti casi oggetto delle sentenze menzionate come si evince agevolmente procedendo alla lettura delle stesse.

Le doglianze mosse dalle parti avverso i provvedimenti che hanno dato luogo a quelle sentenze sono differenti rispetto ai profili di legittimità sollevati dall'odierna appellante con ricorso innanzi al giudice di primo grado.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge palesemente la genericità delle argomentazioni del collegio di prime cure che dimostra di avere totalmente disatteso i motivi del ricorso che, si ribadisce, erano volti ad accertare l'illegittimità di un provvedimento emesso dal Comune di Palma di Montechiaro ex art. 35 D.P.R. 380 del 2001, per carenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di tale norma.

Ne consegue che il ragionamento operato dal giudice di primo grado in sentenza - che come è evidente si riduce ad un mero e generico richiamo ad altre sentenze nell'errata presunzione riguardassero ipotesi analoghe, ma così non è, stante la specificità dei motivi di ricorso - dimostra chiaramente come lo stesso abbia totalmente disatteso i fatti e le norme applicabili al caso di specie.

Travisamento dei fatti e dei motivi di ricorso che emerge da quanto è dato leggere nel passaggio motivazionale dell'impugnato pronunciamento ove

si statuisce che *"anche nel caso in esame il Collegio, sulla base della documentazione in atti, trae convinzione che le opere di che trattasi siano state realizzate in assenza di titolo idoneo. Dal che l'infondatezza della prima censura con la quale la ricorrente lamenta la violazione del T.U. 380/2001, l'eccesso di potere sotto diversi profili e il difetto d'istruttoria."*

Tale argomentazione dimostra palesemente che il Collegio di prime cure non ha tenuto conto dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente che, si ribadisce, non lamentano una generica violazione del T.U. 380/2001 come si legge in sentenza; bensì sono volti a censurare il provvedimento impugnato perché è stato emesso in forza di una norma "l'art. 35 d.p.r. 380 del 2001" non applicabile nel caso di specie per assenza di presupposti previsti dal legislatore ossia : a) la natura pubblica del suolo; b) che le opere siano soggette a concessione edilizia.

Alla luce di quanto precede deve, dunque, ritenersi del tutto erroneo il richiamo alle sentenze dallo stesso collegio emesse in altre cause stante la specificità del caso di specie.

Del tutto inconsistente e fuori tema nel caso in esame si rivela, poi, il richiamo operato dal giudice all'istituto della *dicatio ad patriam* che, giova rammentare, consiste in un comportamento del proprietario che mette volontariamente e con continuità un proprio bene a disposizione della collettività indeterminata di cittadini.

L'istituto della *dicatio ad patriam* presuppone storicamente una manifestazione di volontà del privato proprietario nel senso dell'asservimento all'uso pubblico.

Orbene, tale passaggio motivazionale della sentenza, a parere di chi scrive, non ha alcuna attinenza con i motivi di ricorso.

Alla luce di quanto precede si chiede, pertanto, che

PIACCIA ALL'ON. CONSIGLIODI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

In riforma della sentenza del TAR Sicilia, II Sez., n. 2134/2014 del 31 luglio 2014, annullare gli atti impugnati dall'odierno appellante col ricorso di primo grado.

Col favore delle spese.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che viene versato un contributo unificato pari a 975,00 euro.

- Palermo, 14 marzo 2015

avv. Anna Americo

avv. Carmela Puzzo

NOMINA

Io sottoscritta Mangiavillano Nicolina nata a Palma nomino miei procuratori e difensori nel presente giudizio, con tutte le facoltà di legge, l'avvocato Anna Maria Americo e l'Avv. Carmela Puzzo.

Eleggo domicilio presso il loro studio sito in Palermo via Goethe, 32.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili e autorizzo il trattamento dei medesimi ai sensi e per gli effetti del decreto leg.vo n. 196/2003 da me conosciuti.

Palermo,

Nicolina Mangiavillano

Mangiavillano Nicolina

Vera ed autentica

Avv. Annamaria Americo

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2015, il giorno del mese di marzo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, ad istanza come in atti, ho notificato il su esteso ricorso, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, a mezzo di servizio postale, spedendone copia conforme all'originale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

1) Al Comune di Palma di Montechiaro in persona del Sindaco *pro tempore*, Via Fiorentino, 89 - 92020 Palma di Montechiaro (AG)

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R
PALERMO 16 MAR 2015
Dott. FARAONE MARIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO - PALERMO

2) Alla signora Pace Filippa, Via Italia, 9 – 92020 Palma di Montechiaro (AG)

N. 02134/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 70 del 2013, proposto da:
Nicolina Mangiavillano, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Puzzo, con domicilio eletto presso Carmela Puzzo in Palermo, via Goethe N.32;

contro

Comune di Palma di Montechiaro, non costituito;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 24511 del 17.10.12, con il quale il Comune di Palma di Montechiaro ha diffidato e ritenuto responsabile la ricorrente di avere delimitato una strada pubblica;
- della relazione di sopralluogo dell'Uff. Tecnico Comunale prot. n. 17489 dell'1.8.12;
- del verbale di inottemperanza prot. n. 25666 del 31.10.12;

- di ogni altro atto antecedente o successivo, presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Sig.ra Mangiavillano è proprietaria in quota del 50% di tre unità immobiliari site in Comune di Palema di Montechiaro, frazione di Marina di Palma, identificate in catasto al foglio 44, p.lla 87 sub 2, sub. 3 e sub. 4.

Con ricorso notificato il 15/12/2012 e depositato l'11/01/2013 la ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati articolando le censure della violazione dell'art.35 d.P.R.380/2001 (prima doglianza), della violazione di legge per difetto di motivazione e violazione del principio di affidamento (seconda doglianza) l'eccesso di potere per contrarietà ed altri profili (terza doglianza).

Trattasi dei provvedimenti con cui il Comune di Palma di Montechiaro ha intimato la demolizione ed il ripristino dei luoghi in

relazione a quanto realizzato in assenza di titolo su suolo pubblico avendo riguardo: a) alla chiusura della strada pubblica per circa mq. 63; b) alla pavimentazione a mattoni della stessa porzione come sopra individuata; c) alla realizzazione di un casotto della superficie di mq. 5,50 e mc 15, con antistante ulteriore veranda con copertura in legno a falda della superficie di mq 10,00 e cubatura di mc 25,00.

Contesta la ricorrente la natura pubblica della predetta strada, siccome dagli accertamenti catastali la relativa particella sarebbe ancora intestata a proprietari privati nei confronti dei quali, per altro, asserisce esservi maturata l'usucapione per possesso continuativo trentennale.

Il Collegio ritiene di far proprie le conclusioni cui è giunta la Sezione sul contenzioso instaurato per analoghi provvedimenti adottati dallo stesso Comune di Pala di Montechiaro su particelle finitime a quella per cui è causa.

Si fa riferimento, tra le altre, alle sentenze n. 927/2013 e n. 1928/2013 inerenti altri immobile siti nel medesimo comune di Palma di Montechiaro avverso provvedimenti sostanzialmente analoghi contro i quali sono state contestale le medesime censure qui al vaglio.

Anche nel caso in esame il Collegio, sulla base della documentazione in atti, trae convinzione che le opere di che trattasi siano state realizzate in assenza di tiolo idoneo. Dal ché l'infondatezza della prima censura con la quale la ricorrente lamentano la violazione del

T.U. n. 380/2001, l'eccesso di potere sotto diversi profili ed il difetto di istruttoria.

Ogni ulteriore questione sollevata con la medesima censura risulta ininfluente ai fini del decidere, atteso che anche l'asserita usurpazione del suolo pubblico non può che recedere innanzi ad un'opera, quale quella che qui è in rilievo, che è comunque abusiva e non coperta dalla domanda di sanatoria, a prescindere dalla titolarità dell'area su cui il predetto terrapieno insiste (in capo all'Amministrazione ovvero ancora all'intestatario catastale della particella sulla quale insistono le opere realizzate, non risultando di cognizione di questo decidente la sussistenza o meno di avvenuta usucapione): ritiene invero il Collegio di poter, anche incidentalmente, richiamare l'istituto della c.d. *dicatio ad patriam* al fine di desumere, dal comportamento del proprietario che mette il bene a disposizione della collettività indeterminata, l'adibizione ad uso pubblico di un'area (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 15 giugno 2012, n. 3531; Cons. Stato Sez. V, 14-02-2012, n. 728; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 24-05-2012, n. 607).

L'avvenuta modifica dei luoghi, in assenza di idoneo titolo, non può per ciò solo costituire legittimazione dell'opera stessa.

Quanto all'ulteriore doglianza relativa alla asserita mancanza di motivazione, si osserva che come la giurisprudenza amministrativa (cfr. di recente TAR Toscana, Sez. III, 27-09-2012, n. 1568) abbia ancora confermato l'orientamento secondo cui non può in genere sussistere un particolare ed aggravato onere motivazionale per

l'Amministrazione (con particolare riferimento alle esternazioni delle ragioni di pubblico interesse poste a fondamento del provvedimento impugnato, siccome prevalenti rispetto al contrapposto interesse privato) connesso all'asserito lungo lasso di tempo intercorso tra la commissione dell'abuso e la sanzione dello stesso.

In conclusione, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto infondato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/4/2015, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, lì 23/4/2015

IL SEGRETARIO GENERALE